
**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015**

**che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue: (...)

- (4) È opportuno definire norme relative al riconoscimento (...) delle organizzazioni interprofessionali transnazionali e norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. (...) Per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali transnazionali, la decisione sul riconoscimento dovrebbe spettare allo Stato membro in cui è stabilita la sede centrale.
- (5) È opportuno definire norme relative all'istituzione di assistenza amministrativa da fornire in caso di cooperazione transnazionale. L'assistenza dovrebbe comprendere, in particolare, il trasferimento delle informazioni che consentano allo Stato membro competente di valutare se l'organizzazione (...) interprofessionale di dimensione transnazionale rispetta i criteri di riconoscimento. Tali informazioni sono necessarie anche per permettere allo Stato membro competente di intervenire in caso di inadempienza. Inoltre, l'assistenza permette agli Stati membri competenti di trasferire le informazioni, su richiesta, agli Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tali organizzazioni (...).
- (6) Per garantire il corretto funzionamento delle misure nell'ambito della politica agricola comune e ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché di un approccio armonizzato e semplificato, è opportuno specificare le informazioni che sono necessarie al momento di notificare le decisioni per (...) concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di (...) un'organizzazione interprofessionale.
- (7) I regolamenti (...) (CE) n. 709/2008ⁱ della Commissione, stabiliscono norme per le (...) organizzazioni interprofessionali. Alcune disposizioni di tali regolamenti sono obsolete o non sono mai state applicate. Pertanto, ai fini della coerenza con la nuova normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, è opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1- Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori. (...)

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per: (...)

- c) «organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati

ESTRATTO

dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

(...)

Articolo 4 - Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali

1. (...) la decisione sul riconoscimento (...) spetta (...), per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione (...) per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli (...) 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione (...) interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1.
4. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione (...).

Articolo 5 - Notifiche

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:

- a) le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di (...) organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento;

(...)

Articolo 6 - Abrogazione

I regolamenti (...) (CE) n. 709/2008 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ⁱ Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco ([G.U. L 197 del 25.7.2008, pag. 23](#)).